

Giuseppe
CHINÈ

Andrea
ZOPPINI

MANUALE di DIRITTO CIVILE

**ADDENDA DI AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
APRILE 2025**



**Neldiritto
Editore**

CAPITOLO I

LA PERSONA FISICA

SEZIONE II ▪ LA CAPACITÀ DI AGIRE

Omissis

12. L'amministrazione di sostegno. Sul perimetro applicativo della misura interviene Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2025, n. 6553.

Il quadro delle tutele predisposte per le persone fisiche incapaci è stato radicalmente modificato dalla l. n. 6 del 2004, la quale ha introdotto nell'ordinamento italiano, come detto, l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

L'art. 1 della predetta legge esplicita le finalità con cui ha operato il legislatore nel ridisegnare il sistema delle tutele adottabili a protezione dell'incapace, ossia di *«tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente»*.

Il nuovo indirizzo, di carattere assistenziale e di sostegno dell'incapace, a fronte del precedente sistema custodialistico e alienante di cui si è detto nei paragrafi che precedono, emerge dalle disposizioni del Capo I del Titolo XII del Libro I del c.c., rubricato *«dell'amministrazione di sostegno»*, introdotte dalla citata legge 9 gennaio 2004, n. 6.

L'art. 404 c.c., nell'individuare le ipotesi in cui il giudice tutelare può affiancare al beneficiario un amministratore di sostegno, fa infatti riferimento ai casi in cui una persona *«per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi»*.

L'ambito di operatività dell'istituto è palesemente più ampio rispetto alle altre misure di incapacità giudiziale; risalta, in tal senso, l'utilizzo del termine infermità senza specificazione alcuna del carattere mentale o fisico della stessa, che consente di operare oltre le ipotesi di infermità mentale richiesta per l'interdizione e l'inabilitazione. Nel contempo, non è richiesta l'abitudine delle cause della situazione di bisogno della persona, ben potendo trattarsi di una impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Rilevano, ai fini della possibilità di disporre l'amministrazione di sostegno, anche le menomazioni fisiche e psichiche che tuttavia non integrino una vera e propria ipotesi di infermità²⁰, in modo da apprestare una tutela completa anche in situazioni per le quali in precedenza non era possibile intervenire; così, a titolo esemplificativo, potranno beneficiare dell'amministrazione di sostegno anche il disabile, il malato terminale, il non vedente, il malato di *Alzheimer*²¹, etc.

Si tratta di un istituto che, come detto, si caratterizza per la sua grande flessibilità, consentendo al giudice, attraverso una valutazione da condurre caso per caso, di apprestare la tutela ritenuta più idonea in considerazione della specifica infermità o

²⁰ Ciò che è assolutamente necessario è che il soggetto beneficiario dell'amministrazione si trovi in una condizione di menomata capacità che gli precluda di provvedere in via autonoma ai propri interessi, non potendosi applicare tale istituto a soggetti che, pur in presenza di menomazioni fisiche, abbiano la piena capacità di autodeterminarsi. Così, da ultimo, Cass., 31 dicembre 2020, n. 29981, in *DeJure*.

²¹ Tra le ultime pronunce in tal senso si veda: Trib. Trani, 17 luglio 2007; Trib. Bari, decreto 7 giugno 2007; Trib. Udine, 8 maggio 2007.

PARTE III • I SOGGETTI DI DIRITTO

menomazione dell'amministrato e sul grado di incidenza che questa esercita sulla sua capacità di provvedere in via autonoma al soddisfacimento dei propri interessi²².

Circa l'estensione della sfera operativa dell'istituto alle ipotesi di infermità o menomazione meramente fisica, si è registrato in dottrina un contrasto tra l'orientamento propenso a riconoscere anche ai soggetti colpiti da menomazioni di carattere esclusivamente fisico la possibilità di essere assistiti da un amministratore di sostegno quando ciò risulti necessario in ragione dell'incapacità dei primi di provvedere ai propri interessi²³ e la parte della letteratura che ritiene invece necessario che alla menomazione o all'infermità fisica si accompagnino effetti pregiudizievoli sulla sfera mentale della persona, tali per cui questa si trovi nell'incapacità di ponderare le proprie scelte e gestire in maniera consapevole ed oculata i propri interessi²⁴.

Quest'ultimo orientamento dottrinale evidenzia infatti come le ipotesi di mera infermità o menomazione fisica, che lascino integra la capacità di intendere e di volere del soggetto, consentano di ricorrere agli strumenti generali della rappresentanza volontaria, attraverso il conferimento di una procura generale o per i singoli atti da compiere.

Si obietta a tale rilievo che l'istituto dell'amministrazione di sostegno consentirebbe, per un verso, di attribuire all'amministratore una capacità permanente di provvedere agli interessi del beneficiario, specificando le tipologie di atti per i quali il primo si sostituirà al secondo e quelli per cui invece la capacità sarà concorrente e, nel contempo, presenterebbe il vantaggio della sindacabilità da parte del giudice tutelare della correttezza dell'operato dell'amministratore, in aggiunta alle tutele ed agli obblighi che la legge prevede in materia.

Inoltre, su un piano empirico, ben possono configurarsi situazioni in cui una menomazione fisica o un'infermità di tale specie incidano pesantemente sulla possibilità di un soggetto di curare in maniera adeguata il proprio patrimonio e i propri interessi personali, anche con gli strumenti della rappresentanza volontaria.

Quest'ultima risulterebbe inoltre insufficiente allorché si tratti di intervenire in materia di salute e interessi personali del rappresentato, rispetto ai quali il giudice tutelare, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, può attribuire importanti competenze all'amministratore di sostegno.

La tesi che ammette il ricorso all'amministrazione di sostegno in presenza di menomazione fisica, ma in assenza di qualsivoglia *deficit* intellettuale, risulta essere oggi prevalente in giurisprudenza, oltre ad aver ricevuto un importante e recente avallo da parte della Corte Costituzionale, la quale ha precisato come sia "fuor di dubbio" che possa farsi ricorso all'amministrazione di sostegno anche soltanto in presenza di esigenze di cura della persona, posto che tale istituto non è «[...]finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i bisogni e le aspirazioni [...] così garantendo un'adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna»²⁵.

Circa il perimetro applicativo dell'amministrazione di sostegno è recentemente intervenuta la Suprema Corte²⁶ la quale ha ricordato che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi e che la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità; la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la

Il perimetro applicativo tracciato da Cass., Sez. I, 12 marzo 2025, n. 6553.

²² A testimonianza della grande flessibilità dell'istituto, che oscilla tra tutela e curatela, si veda da ultimo Cass., 4 marzo 2020, n. 6079, in *DeJure*, la quale configura l'amministrazione di sostegno come c.d. sostitutiva o mista, con caratteristiche assimilabili alla tutela, quando l'amministrato, pur non essendo tecnicamente e assolutamente incapace di compiere atti giuridici, non risulta essere comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; definisce l'amministrazione come puramente di assistenza, con caratteristiche assimilabili all'inabilitazione, quando il beneficiario dell'amministrazione necessita di essere coadiuvato, nel compimento di attività giuridica, dall'amministratore. In quest'ultimo caso l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione, poiché il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiario, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

²³ BONILINI, Sub art. 404 c.c., in Bonilini-Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno*, in *Comm. Schlesinger*, continuato da Busnelli, Milano, 2008, 66 ss.

²⁴ DELLE MONACHE, Sub art. 404 c.c., in *Comm. Cian e Trabucchi*, 9ª ed. a cura di Cian, Padova, 2009, 494 ss.

²⁵ C. Cost., 20 giugno 2019, n. 144.

²⁶ Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 2024, n. 24251

massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. La misura, di conseguenza, deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. *vestito su misura*). In quest'ottica il giudice deve valutare non solo l'*an* della misura, ma anche il *quid* ed il *quomodo* dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa, di modo da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.

L'amministrazione di sostegno è disposta con decreto motivato del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario abbia la residenza o il domicilio, anche su ricorso dello stesso beneficiario, quand'anche incapace perché minore, interdetto o inabilitato.

L'istanza può essere inoltre avanzata dagli stessi soggetti legittimati a presentare istanza di interdizione ai sensi dell'art. 417 c.c., richiamato espressamente dall'art. 406 c.c., individuati nelle persone del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore o curatore ovvero del pubblico ministero.

L'art. 406, ultimo comma, c.c. prevede inoltre l'obbligo per i servizi sanitari e sociali che risultino direttamente impegnati nella cura o assistenza del potenziale beneficiario di proporre al giudice tutelare il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno quando siano venuti a conoscenza di fatti tali da renderla quantomeno opportuna. In ogni caso dovranno darne notizia al pubblico ministero.

È possibile procedere alla nomina dell'amministrazione di sostegno a favore di un minore prima che acquisti la capacità di agire con la maggiore età, purché abbia già compiuto i diciassette anni (in tal caso la nomina produrrà effetti al momento del raggiungimento della maggiore età); del pari è consentito domandare la nomina di un amministratore di sostegno per l'interdetto o l'inabilitato in concomitanza con la richiesta di revoca dello stato di interdizione o di inabilitazione, con la precisazione che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace solo nel momento in cui sia stata pubblicata la sentenza di revoca.

Il decreto di nomina deve essere emesso entro sessanta giorni dal giudice tutelare, che tuttavia può nominare un amministratore di sostegno provvisorio allorché ne sussista la necessità; potrà inoltre adottare personalmente gli atti ed i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è soggetto a pubblicità mediante l'annotazione del medesimo, al pari di ogni provvedimento del giudice assunto nel corso dell'amministrazione e del decreto di chiusura, in apposito registro. È inoltre previsto che il decreto di apertura e quello di chiusura dell'amministrazione di sostegno siano comunicati entro dieci giorni dalla loro pubblicazione all'ufficiale dello stato civile affinché li annoti in margine all'atto di nascita del beneficiario.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono inoltre reclamabili *ex* art. 720-*bis*, secondo comma, c.p.c. esclusivamente innanzi alla Corte d'Appello, a prescindere dalla natura decisoria o gestoria del loro contenuto²⁷.

La durata dell'amministrazione di sostegno, alla luce del dettato dell'art. 404 c.c., che prende in considerazione anche ipotesi di impossibilità temporanea del beneficiario di provvedere ai propri interessi, può essere preventivamente determinata nel decreto di apertura da parte del giudice tutelare. Resta salvo il potere in capo a quest'ultimo di

Durata

²⁷ Cfr. Cass., Sez. un., 30 luglio 2021, n. 21985, in *DeJure*.